

DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA - UNITA' REGIONALE	
M.P. VETERINARIA	
Data registrazione	
Data registrazione	22 AGO. 2013
Pratica	353.118
Indirizzo / Località	Pratica / Fascicolo
E.740.20.10	



Ministero della Salute
 DGSAAF
 0016208-P-21/08/2013



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI**

Ufficio III - Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7, in allevamenti di ovaiole da uova;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari a alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO che la filiera avicola coinvolta opera su diverse Regioni a livello nazionale e che pertanto risulta indispensabile effettuare in tempi brevi un monitoraggio degli allevamenti avicoli industriali di galline ovaiole di proprietà della stessa al fine di identificare prontamente eventuali ulteriori focolai di infezione e di verificare la possibile estensione del contagio;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi brevi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria e che la limitazione delle movimentazioni di animali vivi si è dimostrata uno dei provvedimenti più efficaci per il controllo della diffusione del virus al fine di limitare le perdite di natura economica e i danni alla produzione;

CONSIDERATO che l'indagine epidemiologica ha evidenziato tre allevamenti di ovaiole a rischio per contatti indiretti uno in provincia di Ferrara e due in provincia di Rovigo;

RITENUTO pertanto necessario, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, definire un'ulteriore area di controllo temporaneo che coinvolge parte del territorio della provincia di Ferrara e della provincia di Rovigo;

CONSIDERATO che tali misure, a carattere contingibile e urgente, saranno modificate in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, che sarà evidenziata dalle previste attività di monitoraggio;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi tenutasi a Bologna in data 19/08/2013;

DISPONE

1. Misure di controllo a livello nazionale

a. Misure di controllo

In tutti gli allevamenti, nei quali vengono detenuti gli animali appartenenti alla filiera produttiva avicola, interessata dalla positività, devono essere effettuati i controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità produttiva, campioni che devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone.

I controlli devono essere effettuati a cadenza settimanale.

Oltre ai prelievi di sangue e ai tamponi tracheali, i Servizi Veterinari delle ASL, devono verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e nel caso di evidenza di mortalità anomala devono conferire all'IZS competente per territorio almeno 15 soggetti morti distribuiti nei diversi capannoni coinvolti.

Negli allevamenti di galline ovaiole presenti nelle Regioni a maggior vocazione avicola (Piemonte, Lombardia, Veneto Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) devono essere effettuati i controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità produttiva, campioni che devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone. I Servizi Veterinari delle ASL devono verificare il numero dei morti all'interno di ogni capannone e nel caso di evidenza di mortalità anomala devono conferire all'IZS competente per territorio almeno 15 soggetti distribuiti nei diversi capannoni coinvolti.

In assenza di particolari situazioni di rischio sanitario e in assenza di ulteriori disposizioni, i controlli, con le stesse modalità di cui sopra, devono essere ripetuti a distanza di 21 giorni dai precedenti.

Per la restante parte del territorio nazionale i Servizi veterinari delle ASL concentreranno nei prossimi 15 giorni tutti i controlli previsti dal piano nazionale di sorveglianza dell'influenza aviaria negli allevamenti di galline ovaiole.

Inoltre nelle 48 ore precedenti il primo carico, le pollastre dirette a allevamenti da deposizione devono essere sottoposte a visita clinica e prelievi virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità produttiva, i campioni devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone.

Anche gli animali destinati agli impianti di macellazione devono essere sottoposti ai controlli di cui sopra.

b. Trasmissione delle informazioni

Il comparto avicolo, di cui al precedente punto a., oltre a comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia, deve trasmettere all'IZSVe (lbonfanti@izsvenczie.it; cmaltese@izsvenczie.it), su supporto informatico i dati di ovoproduzione, i dati di assunzione dell'alimento e i dati di mortalità rilevati nelle aziende di pertinenza della filiera, con cadenza almeno settimanale. L'IZSVe comunicherà immediatamente al Ministero della Salute e alle Regioni competenti, ogni situazione ritenuta anomala, per i successivi provvedimenti.

c. Misure di biosicurezza

Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, nella Regione Emilia-Romagna, nelle Regioni contermini e nelle eventuali Regioni coinvolte, tenuto conto della continua evoluzione della situazione epidemiologica e della presenza in più regioni di allevamenti appartenenti alla filiera avicola, di cui al precedente punto a., oltre alle misure già previste, dovranno essere garantite le misure di biosicurezza di seguito elencate. In particolare devono essere disposti controlli su:

- la movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del mangime,
- la raccolta delle uova,
- il trasporto del pollame ai macelli,
- la raccolta delle carcasse destinate alla distruzione,
- valutazione del rischio e controlli per gli allevamenti industriali all'aperto sulla base della mappa delle aree umide di cui all'allegato IV
- altri movimenti del personale,
- i veterinari e personale tecnico,
- addetti che effettuano consegne di forniture agricole.

c. Separazione funzionale

Le filiere avicole operanti sul territorio della Regione Emilia-Romagna devono garantire l'attuazione di una procedura di netta separazione funzionale tra la Regione Emilia-Romagna e la restante parte del territorio nazionale e comunitario.

Le Ditte devono predisporre un protocollo operativo che sarà preventivamente approvato dal Servizio veterinario della Regione competente.

L'attività produttiva è subordinata all'acquisizione del succitato parere favorevole.

Le filiera avicole devono garantire un elevato livello di biosicurezza, in particolare per quanto riguarda le pulizie di disinfezione dei bancali utilizzati per il trasporto delle uova, degli imballaggi delle uova, dei mezzi di trasporto.

Devono inoltre accuratamente informare tutto il personale sui possibili contatti a rischio per quanto riguarda la malattia e fornire lo stesso di indumenti e dispositivi idonei.

d. Ulteriori controlli

La movimentazione di tacchini da carne dal territorio della Regione Emilia-Romagna è subordinata all'esecuzione, con esito favorevole, di:

- ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 96 ore precedenti il carico;
- prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 96 ore precedenti il carico, e il controllo deve essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico;
- sui campioni di sangue dovrà essere effettuato il test per la ricerca degli anticorpi nei confronti del virus tipo A.

2. Misure da applicare nelle aziende a contatto

In un'azienda in cui l'influenza aviaria potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo, il Servizio veterinario dell'ASL garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate:

- a) censimento del pollame o specie di altri volatili in cattività;
- b) compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda.
- c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;
- e) non possono uscire dall'azienda, senza autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina

o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

f) è vietata l'uscita dall'azienda di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura e delle uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso;

g) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;

h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

I Servizi Veterinari regionali dovranno comunicare al Ministero della Salute e all'IZSve tutte le aziende a contatto individuate nel corso dell'indagine epidemiologica.

I proprietari degli animali presenti nelle aziende avicole a contatto, oltre a comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia, devono trasmettere due volte la settimana, all'IZSve (lbonfanti@izsvenezie.it; cmaltesc@izsvenezie.it), su supporto informatico i dati di ovoproduzione, i dati di assunzione dell'alimento e i dati di mortalità rilevati, inoltre gli animali presenti devono essere sottoposti a controllo con le seguenti modalità:

- invio all'Istituto Zooprofilattico di un campione di animali morti almeno due volte la settimana
- prelievo di campioni ematici e tamponi tracheali, nella numerosità sopra indicata, con cadenza settimanale

3. Misure aggiuntive fondate sull'indagine epidemiologica

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L.vo 9/2010, è istituita una *zona di controllo temporaneo* che ricomprende il territorio dei comuni di cui **all'allegato I** al presente provvedimento.

Il Servizio veterinario dell'ASL garantisce l'applicazione nelle aziende a carattere commerciale di galline ovaiole, riproduttori, tacchini da carne, delle misure di seguito elencate:

a) censimento del pollame negli allevamenti industriali,

b) compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda.

- c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi devono essere confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
- d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività. In deroga al presente punto, è possibile inviare animali agli impianti di macellazione previa visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico e acquisizione dell'autorizzazione dei Servizi Veterinari regionali. Gli impianti di macellazione devono essere individuati nelle immediate vicinanze dell'allevamento. Inoltre gli automezzi devono essere lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto e devono trasportare una singola partita di animali destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto;
- e) gli animali prima della movimentazione devono essere sottoposti, con esito favorevole, al prelievo, con le modalità riportate nell'allegato III, di campioni di sangue e tamponi tracheali distribuiti nei vari capannoni, per la ricerca dell'antigene virale, nelle 48 ore precedenti il carico, il controllo deve essere effettuato ogni 96 ore fino a completamento del carico;
- f) non possono uscire dall'azienda, senza previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'ASL, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;
- g) è vietata l'uscita dall'azienda di uova da consumo, se non destinate direttamente a un centro di imballaggio o a un impianto di sgusciatura e le uova da cova se non destinate direttamente all'incubatoio. Il trasporto deve essere effettuato con un automezzo lavato e disinfettato dopo ogni carico e utilizzando materiale a perdere o imballaggi lavati e disinfettati dopo l'uso;
- h) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dai Servizi Veterinari dell'ASL e all'autorizzazione della medesima;
- i) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.
- l) per i carichi degli animali destinati agli impianti di macellazione deve essere garantito il rispetto del protocollo di cui all'allegato II

a. Controlli sanitari

Oltre a quanto sopra previsto, negli allevamenti di ovaiole, riproduttori e tacchini presenti nell'*area di controllo temporaneo*, devono essere effettuati controlli virologici e sierologici garantendo il prelievo di 30 tamponi tracheali e 30 prelievi di sangue per ogni unità

produttiva, i campioni devono essere distribuiti in modo da interessare tutto il capannone. In assenza di particolari situazioni di rischio sanitario, i controlli, con le stesse modalità, devono essere ripetuti a distanza di 21 giorni dai precedenti.

b. Trasmissione delle informazioni

Le Filiere avicole proprietarie di galline ovaiole e riproduttori, presenti nell'**area di controllo temporaneo**, oltre a comunicare immediatamente all'autorità competente qualsiasi sintomo riferibile alla malattia, devono trasmettere, all'IZSVe (lbonfanti@izsvenezie.it; cmaltese@izsvenezie.it), su supporto informatico i dati di ovoproduzione, i dati di assunzione dell'alimento e i dati di mortalità rilevati nelle aziende presenti nell'area di cui sopra, la trasmissione deve essere effettuata con cadenza almeno settimanale. L'IZSVe comunicherà immediatamente al Ministero della Salute e alle Regioni competenti, ogni situazione ritenuta anomala, per i successivi provvedimenti.

c. Altre specie avicole

Per quanto riguarda le altre specie avicole presenti nell'area di controllo temporaneo, devono essere garantite le misure previste al presente punto 3, lettere c), d), f), h), i), l).

4. Durata delle misure

Le misure di controllo definite per le aziende presenti nell'**area di controllo temporaneo** sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'ultima azienda infetta e sede di focolaio, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48, e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo il manuale diagnostico.

5. Misure di biosicurezza

Ai sensi dell'O.M 26 agosto 2005 e succ.mod. e integr., su tutto il territorio nazionale devono essere adottate stringenti misure di biosicurezza adeguate al rischio di introduzione della malattia negli allevamenti industriali.

In particolare le Regioni, nelle aree ritenute a rischio di introduzione del virus influenzale ai sensi della succitata norma e sulla base della valutazione del rischio effettuata per gli allevamenti all'aperto nelle vicinanze delle aree umide come da mappa di cui all'allegato IV, devono applicare le misure di controllo previste e vietare alcune pratiche di allevamento nelle aziende a carattere industriale considerate a rischio.


D'ORDINE
IL DIRETTORE GENERALE

(d.ssa Gaetana Ferri)




Responsabile del procedimento:
Santucci Ugo - 06.59946734
email: u.santucci@sanita.it

Referente del procedimento:
Simonetti Pasquale - 06.59943081
email: p.simonetti@sanita.it



Area di controllo temporaneo



ZONA	NOME COMUNE	CODICE ISTAT
Area di Controllo	Ariano nel Polesine	029002
Area di Controllo	Bagnacavallo	039002
Area di Controllo	Berra	038002
Area di Controllo	Bertinoro	040003
Area di Controllo	Brisighella	039004
Area di Controllo	Casola Valsenio	039005
Area di Controllo	Castrocaro Terme e Terra del Sole	040005
Area di Controllo	Cervia	039007
Area di Controllo	Cesena	040007
Area di Controllo	Cesenatico	040008
Area di Controllo	Codigoro	038005
Area di Controllo	Corbola	029017
Area di Controllo	Dovadola	040011
Area di Controllo	Forlimpopoli	040013
Area di Controllo	Forlì	040012
Area di Controllo	Fusignano	039011

Area di Controllo	Gambettola	040015
Area di Controllo	Gatteo	040016
Area di Controllo	Goro	038025
Area di Controllo	Jolanda di Savoia	038010
Area di Controllo	Lagosanto	038011
Area di Controllo	Longiano	040018
Area di Controllo	Massa Fiscaglia	038013
Area di Controllo	Meldola	040019
Area di Controllo	Mesola	038014
Area di Controllo	Modigliana	040022
Area di Controllo	Papozze	029034
Area di Controllo	Porto Tolle	029039
Area di Controllo	Porto Viro	029052
Area di Controllo	Predappio	040032
Area di Controllo	Ravenna	039014
Area di Controllo	Riolo Terme	039015
Area di Controllo	Russi	039016
Area di Controllo	San Mauro Pascoli	040041
Area di Controllo	Savignano sul Rubicone	040045
Area di Controllo	Taglio di Po	029046

Protocollo invio animali al macello

Trasporto

1. Tutti gli automezzi per il trasporto del vivo sono lavati e disinfettati accuratamente.
2. Prima del carico le gabbie destinate al trasporto degli animali sono lavate e disinfettate
3. Tutti gli automezzi destinati al trasporto del vivo, devono esporre, in uscita dallo stabilimento, il cartello giallo "CAMION DISINFETTATO".

Carico degli animali in allevamento

1. Tutti gli automezzi per il trasporto del vivo sono disinfettati prima dell'ingresso in azienda.
2. Per nessun motivo gli autisti devono accedere agli ambienti degli allevamenti in cui vengono detenuti gli animali.
3. Autisti e allevatori devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia
4. Ultimato il carico, l'automezzo deve essere disinfettato all'uscita dall'azienda.

Percorsi

1. Il trasporto, per raggiungere l'impianto di macellazione, avverrà utilizzando i principali assi di comunicazione stradali evitando di attraversare centri abitati e/o strade in prossimità degli allevamenti.
2. Non si effettueranno soste tecniche salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Set di campioni standard per i test virologici o sierologici di laboratorio

a) Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i) almeno cinque volatili malati/morti, laddove ce ne siano; c/o
- ii) perlomeno 20 tamponi tracheali/orofaringei.

Devono essere raccolte le carcasse dei volatili morti di recente o gravemente malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico ai sensi del Regolamento (CE) n. 1099/2009.

I tamponi devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera a) o da tutti i volatili di un'azienda in cui si sospetta l'infezione, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che presentano segni clinici della malattia.

b) Il set di campioni standard per i test sierologici è costituito da un minimo di 20 campioni ematici. I campioni devono essere prelevati dal numero di volatili di cui alla lettera b) o da tutti i volatili di un'azienda, laddove il numero di volatili in essa presente sia inferiore a detto numero. Ai fini del campionamento devono essere scelti in modo mirato i volatili che sembrano malati o quelli apparentemente guariti.

Trasporto dei campioni

È necessaria una cura particolare per quanto concerne la conservazione e il trasporto dei campioni al laboratorio dove verranno analizzati.

I tamponi devono essere subito refrigerati con ghiaccio o con panetti di gel ghiacciato e fatti pervenire al laboratorio con la massima tempestività. I campioni non devono essere congelati a meno che ciò non sia assolutamente necessario.

Allegato IV: Aree a rischio



Legenda

- Province
- Densità zone di estrazione
 - Bassa
 - Media
 - Alta